

**ODG/PRG:** 286

**PG:** 148047/2000

**Data Seduta:** 11/12/2000

**Data inizio vigore:** 21/12/2000

**Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:**

Odg/prg n.13 N.PG. 204527/2001 Data seduta 28/12/2001 Testo totalmente consolidato

**Note amministrative e/o personali:**

Per motivi tecnici del sistema informatico, i metri quadri e i metri cubi vengono citati nel regolamento rispettivamente come m2 e m3.

## **Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale**

### TITOLO I - GENERALITÀ

#### Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero di materiali, prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 59 D. Lgs. 507/93.

3. Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 22/97, con particolare riferimento all'Art.21, e tiene conto della Legge Regionale 12.7.1994 n. 27, nonché delle "Linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economica e tariffaria " emanate dalla Regione Emilia Romagna. In particolare stabilisce:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del DLgs 22/97 nonché dell'art.4 del D.M. 219/2000;

- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l' assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell' emanazione delle norme previste dall' articolo 18, comma 2, lettera d) del DLgs 22/97.

4. Sono comunque considerati rifiuti urbani e speciali assimilati, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

5. Il Comune:

- a) approva i progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell' articolo 17 del D.Lgs 22/97
- b) nell' attività di gestione dei rifiuti urbani si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- c) può istituire, nelle forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell' accordo di programma di cui all' articolo 22, comma 11, del DLgs 22/97 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

7. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico;
- e) ai rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;
- g) ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;
- h) ai rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d' acqua.

## Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Comune: L' Amministrazione Comunale
- Gestore: Il soggetto diverso dall' Amministrazione comunale che gestisce l' intero ciclo dei rifiuti.
- D.Lgs 22/97: Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 :

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell' allegato A del DLgs 22/97 e di cui, secondo l' attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l' obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;
- e) raccolta: l' operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento: operazioni previste nell' allegato B al DLgs 22/97;
- h) recupero: le operazioni previste nell' allegato C al DLgs 22/97;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all' interno di un' area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all' utilizzo previsto dell' area;
- k) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- l) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- m) stazione ecologica di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);
- n) stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti);
- o) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati a recupero o a smaltimento;
- p) frazione umida (organico): rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità presenti nei rifiuti urbani ed assimilabili, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini;
- q) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcune tipologie, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell' insieme, sia nelle singole componenti;
- r) rifiuti speciali recuperabili: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- s) recupero: riguarda tutte le operazioni previste nell' allegato C al DLgs 22/97 , ovvero quelle che danno una destinazione ai rifiuti, o di una o più sostanze in essi contenute, diversa dallo smaltimento;
- t) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali;
- u) rendiconto: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD ( Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla legge 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell' attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l' origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi : provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, lettera g) del DLgs 22/97
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d' acqua ;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ai soli fini gestionali i Rifiuti Urbani sono classificati in :

- Rifiuti Urbani interni i rifiuti di cui ai punti a), b) ed e) da aree verdi private
- Rifiuti Urbani esterni i rifiuti di cui ai restanti punti

3. Sono definiti Rifiuti urbani particolari:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli)
- prodotti farmaceutici / medicinali
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T ( tossico ), F ( facilmente o estremamente infiammabili ), Xi ( irritanti )
- siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- accessori per l' informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc..).

4. Sono rifiuti speciali :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali ;
- e) i rifiuti da attività commerciali ;
- f) i rifiuti da attività di servizio ;
- g) materiali di scavo che non rientrano nella seguente lettera n);
- h) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi ;
- i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ;
- l) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ;
- m) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti .
- n) sono esclusi dall' ambito di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall' attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni in inquinanti inferiori a quelle previste dal DM 471/99 Tab. 1 colonna "Terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale".

#### Art. 4 - ASSIMILABILITÀ

1. Nelle more dell' emanazione del Decreto di cui all' articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l' assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai prossimi commi.

2. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell' allegato A del DLgs 22/97 (elenco dei rifiuti non pericolosi). Al fine dell' assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività :

- a) attività agricole, di cui all' art.7 comma 3 lettera a) del DLgs 22/97
- b) attività industriali ed artigianali, di cui all' art.7 comma 3 lettera d) del DLgs 22/97
- c) attività commerciali, di cui all' art.7 comma 3 lettera e) del DLgs 22/97
- d) attività di servizio, di cui all' art.7 comma 3 lettera f) del DLgs 22/97, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all' art.7 comma 3 lettera h) del DLgs 22/97, individuati ai sensi dell' art.45, comma 4 lettera c) del DLgs 22/97
- e) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all' art.7 comma 3 lettera c) del DLgs 22/97, derivanti da lavorazioni industriali.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente regolamento ai fini dell' assimilazione :

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili )
- contenitori vuoti ( fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili )
- sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e simil-pelle
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali,
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli ( di legno, gesso, plastica e simili )
- frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell' industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere ( erbe, fiori, piante, verdure, ecc. ) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici ( bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili )
- residui animali e vegetali provenienti dall' estrazione dei principi attivi

- accessori per l' informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner etc..)

L' allegato n. 1 riporta i codici CER relativi a detti prodotti e relative descrizioni.

Non sono assimilati i rifiuti identificabili in beni ingombranti e/o durevoli derivanti dalle attività predette.

3. Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto :

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' art.21 comma 2 del DLgs 22/97
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell' ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all' art.23 del DLgs 22/97
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell' ambito territoriale ottimale

a) I valori di produttività specifica, espressi in kg/m<sup>2</sup>/anno, ovvero in m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/anno di rifiuti prodotti per le attività di cui al punto 1, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali ( intesi come somma) si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, rimane confermato in 10 kg/m<sup>2</sup>/anno, ovvero in 0,1/m<sup>3</sup>/ m<sup>2</sup>/anno.

b) I rifiuti prodotti dalle attività di cui al punto 1 che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

c) I rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

4. Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell' ambito dell' accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999 integrato il 4 aprile 2000.

#### Art. 5 - TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, verrà istituita la relativa Tariffa ai sensi del dell' art. 49 comma 2 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Tariffa sarà determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

3. Ai rifiuti di origine agricola, la cui gestione sia stata definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una specifica tariffa.

## TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

#### Art. 6 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
  - a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
  - b) definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
  - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
  - e) promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio
6. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:
  - a) rifiuti urbani interni
  - b) rifiuti urbani interni (beni ingombranti e durevoli)
  - c) rifiuti urbani esterni
  - d) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
  - e) spazzamento e lavaggio stradale
  - f) rifiuti abbandonati
  - g) rifiuti urbani particolari
  - h) stazioni ecologiche di base ed attrezzate
  - i) rifiuti da raccolte differenziate
  - j) rifiuti speciali assimilati
  - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

#### Art. 7 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO, FREQUENZA DI RACCOLTA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
3. Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 200 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrate".
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all' interno dell' area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
5. il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.
6. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge
7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.
8. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all' art. 4 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani, i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

#### Art. 8 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO e MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall' osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l' utilizzo di contenitori e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l' immissione dei rifiuti stessi all' interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l' utilizzo in via esclusiva dei contenitori
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l' opera di svuotamento dei contenitori.
4. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

5. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.

6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

#### Art. 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a) Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
- b) I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc. debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
- c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni :
  - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate
  - rifiuti urbani particolari (come definiti all' Art.3)
  - rifiuti ingombranti
  - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità
  - sostanze liquide
  - materiali accessi
  - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta ( grossi materiali metallici e materiale edilizio )

2. Beni ingombranti e durevoli: il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta.

3. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico

4. Per beni ingombranti si intendono materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere: essi possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate presenti sul territorio comunale.

5. Per beni durevoli si intendono quelli evidenziati all' art. 44 del D.Lgs. 22/97 e più precisamente:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d' aria

6. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all' acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.

7. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell' art.44 del DLgs n.22/97

8. I rifiuti urbani particolari ( come definiti all' Art.3 del presente regolamento ) possono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, in particolare :

- a) Batterie e pile : nelle more dell' applicazione del Decreto n. 476 del 20/11/97, in appositi contenitori situati presso rivenditori; in appositi contenitori collocati sul lato delle campane utilizzate per la raccolta del vetro; direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate
- b) Prodotti farmaceutici / medicinali : direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T ( tossico ), F ( facilmente o estremamente infiammabili ), Xi ( irritanti ), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l' informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.. : direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate

9. Sono inoltre considerati rifiuti Urbani Particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione

10. Sono considerati rifiuti urbani particolari anche i farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro; essi andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all' interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione

#### Art. 10 - MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA

1. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:

- a) I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume
- b) i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell' Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
- c) è tollerata l' immissione nei normali contenitori per la raccolta del rifiuto urbano di piccole quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione

## 2. Modalità di raccolta effettuata con sacchi a perdere :

- a) I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e non prima di cinque ore dall' orario stabilito per il ritiro
- b) I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell' abilitazione o dell' esercizio da cui provengono i rifiuti;
- c) qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili
- d) I rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco ( se possibile imballandoli o legandoli ).
- e) oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.

## 3. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all' interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b) I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto
- c) I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili ( organico ), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili
- d) l' utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
- e) l' utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto
- f) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli
- g) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all' esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- h) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- i) è vietato, da parte dell' utenza, lo spostamento dei contenitori

## 4. Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole interrate": allo scopo di ridurre l' impatto in alcune zone del Comune ad alta produzione di rifiuti, sono in funzione piattaforme interrate all' interno delle quali sono collocati cassoni di grande capacità:

- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all' interno delle isole interrate dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b) i materiali in genere vanno comunque ridotti di volume
- c) l' utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sugli indotti che confluiscono il rifiuto nel cassone interrato;
- d) l' utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture degli indotti siano perfettamente chiuse
- e) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all' esterno degli indotti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- f) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.

5. Raccolta effettuata tramite "trespoli" o contenitori simili: I contenitori, costituiti da trespoli reggisacco in lamiera zincata comprensivi di coperchio e relativo sacco e/o bidone di capacità equivalente, vengono normalmente impiegati per servire le utenze sparse e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;

- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all' interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b) I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile
- c) oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
- d) l' utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.
- e) è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli
- f) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all' esterno, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- g) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- h) è vietato, da parte dell' utenza, lo spostamento dei contenitori.

#### Art. 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :

- mediante immissione nell' apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida;
- mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata ed esclusivamente a limitati quantitativi di piccola pezzature.

2. Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, si pone come limite la superficie dell' area verde di pertinenza della singola utenza, in particolare fino a 10 m<sup>2</sup> , di superficie verde sarà consentito il conferimento al normale circuito di raccolta, oltre tale limite tali rifiuti dovranno essere conferiti nei centri appositamente attrezzati

#### Art. 12 - RACCOLTA e TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell' ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

#### Art. 13 - SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

### TITOLO III - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

#### Art. 14 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell' uomo e senza pregiudizio all' ambiente ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs 22/97.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 22/97, alla Legge Regionale n. 27/94 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge

#### Art. 15 - FINALITÀ

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

#### Art. 16 - INDIRIZZI GENERALI

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto :
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
  - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
  - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - d) del sistema di conferimento e raccolta;
  - e) dei sistemi di recupero e di smaltimento;
  - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
  - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
  - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell' evolversi dei consumi;
  - i) dell' individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di :

- a) un' efficace separazione della frazione umida (organica ) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l' ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d' imballaggio ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs. 22/97.

#### Art. 17 - RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all' analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.

#### Art. 18 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL' ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

1. In relazione alle finalità di cui all' art.1, con particolare riferimento all' efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell' incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all' ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l' incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per :

- a) rifiuti a basso potere calorico;
- b) rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
- c) altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

#### Art. 19 - STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE - DEFINIZIONE

1. Ai sensi della L.R. 12/7/94 n° 27 e delle Linee Guida per l' organizzazione dei servizi e l' incentivazione economico-tariffaria, si intende per stazione ecologica un' area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate. La Legge individua tre tipi di stazioni attrezzate:

- stazione base : area non custodita, accessibile solo ai privati cittadini, dove sono concentrati contenitori per le diverse tipologie di rifiuti.

- stazione ecologica attrezzata : centro custodito e attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive e dove è possibile effettuare alcune operazioni di pretrattamento e trattamento sui rifiuti.
- piattaforme ecologiche : veri e propri centri di trattamento dove si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte.

## 2. Caratteristiche della Stazione base:

- a) la stazione base deve indicativamente consentire il conferimento dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, lattine di alluminio, pile esauste
- b) i contenitori della stazione base sono costituiti dagli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.);
- c) sarà realizzata con pavimentazione, per poterne assicurare una facile pulizia, e ove sia possibile e per ragioni di arredo urbano, sarà schermata mediante inserimento di barriere vegetali o artificiali, inoltre sarà munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l' uso della stazione stessa,
- d) i privati cittadini vi potranno conferire i rifiuti differenziati;
- e) le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anch' essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all' urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore, queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, le "stazioni attrezzate" e "le piattaforme ecologiche".

## 3. caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata: è un' infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consentirà indicativamente l' accettazione dei seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui di ortomercati);
- materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio);
- rifiuti urbani particolari coemdefiniti all' art. 3;
- beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
- rifiuti speciali assimilati ;
- batterie auto e oli da privati cittadini
- rifiuti di origine agricola la cui gestione e modalità di conferimento sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente

- a) La stazione attrezzata sarà recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
- b) Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
- c) La stazione sarà dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative per il pagamento delle rispettive tariffe.

## 4. La piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne il recupero o lo smaltimento.

## Art. 20 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITA'

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di stazioni ecologiche.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell' articolazione degli orari di apertura delle "stazioni attrezzate" e della "piattaforma ecologica" tramite appositi comunicati.
3. E' vietato l' abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni ecologiche quando le stesse sono chiuse o non presidiate
4. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà :
  - a) ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l' area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
  - b) ad inoltrare trimestralmente al Sindaco, presso il Settore Ambiente del Comune un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

#### Art. 21 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell' ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate con apposita Ordinanza Sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase i prossima organizzazione sono le seguenti:
  - a) raccolta carta
  - b) raccolta vetro
  - c) lattine in alluminio
  - d) raccolta bottiglie di plastica
  - e) raccolta rifiuti urbani particolari
  - f) raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
  - g) raccolta della frazione umida da utenze domestiche
  - h) raccolta della frazione umida da esercizi commerciali, ristorazione ecc.
  - i) raccolta multimateriale della frazione secca(cartta, contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico)
  - j) raccolte differenziate presso le stazioni ecologiche
2. Il rapporto contenitore / numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l' utenza delle modifiche intervenute.
4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

## Art. 22 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. Gli incentivi per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell' attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:

- a) attestati di benemeranza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell' impegno profuso;
- b) premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell' iniziativa.

2. Saranno inoltre prevedibili , per la raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie, nel rispetto di quanto sarà riportato nel "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

## Art. 23 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all' Art. 21 comma 4 del DLgs 22/97 e dalla normativa regionale.

2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi delle L 266/91 e della L.R. 37/96 che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

3. Per collaborare alla raccolta le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.

## TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

### Art. 24 - DEFINIZIONI

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d' acqua.

2. In particolare si fa riferimento all' Art.3 Titolo I , punti c), d), e), f).

### Art. 25 - ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

#### Art. 26 - GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

#### Art. 27 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata entro i limiti di cui all' Art. 2 Titolo II ed in particolare comprende :

- le strade e piazze classificabili comunali
- le strade vicinali classificabili di uso pubblico
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
  - a) essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
  - b) essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - c) essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d' acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all' art. 1 del presente regolamento.

4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

#### Art. 28 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica ;

2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell' ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l' intervento di mezzi operativi;
3. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale;
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
6. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.
7. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

#### Art. 29 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori / cestini portarifiuti
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l' esecuzione di scritte e l' affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

#### Art. 30- GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. L' art. 7 comma 2 lettera f) del DLgs. 22/97 e il D. M. 219/2000 classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 7 citato.
2. In fase di prima applicazione ed in attesa dell' attuazione dell' Art.45 del DLgs 22/97 i rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
    - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
    - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)

- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
  - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all' interno dell' area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all' interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all' art. 2 comma 1 lett.e) punto 5 del D. M. 219/2000.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all' articolo 2 comma 1 lett.e) punti 1 e 3 del D. M. 219/2000 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
- a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all' articolo 2 comma 1 lett.f ) punto 1 del D. M. 219/2000 possono essere riutilizzati all' interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
  - b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all' Art. 2 comma 1 lett.f) punto 2 del D. M. 219/2000
  - c) I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del DLgs 22/97

#### Art. 31 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l' inquinamento e l' impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l' accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l' igiene pubblica o per l' ambiente, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### Art. 32 - TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità' di terreni non edificati, qualunque siano l' uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

#### Art. 33 - AREE OCCUPATE DA MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all' ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione ( tariffa ), per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

#### Art. 34 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell' area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell' apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

3. All' orario di chiusura l' area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L' occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

#### Art. 35 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico , scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell' area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

#### Art. 36 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell' attività, a mantenere e restituire l' area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall' attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali ( tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l' area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

#### Art. 37 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l' uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

#### Art. 38 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi è tenuto, durante l' utilizzo, quotidianamente e al termine dell' attività, a mantenere e restituire l' area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l' uso.

#### Art. 39 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacale.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

#### Art. 40 - RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l' identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della AUSL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

### TITOLO V - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 41 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell' art.50 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti i quali rispondono all' amministrazione comunale e si relazionano anche con i quartieri per l' espletamento delle loro attività.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare anche attraverso la richiesta di documenti coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

3. L' applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97.

## Art. 42 - DIVIETI E SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento :

- a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d' acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.
- b) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all' interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato,
- c) è vietato l' incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica
- d) è vietato introdurre rifiuti all' interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
- e) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l' uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili
- f) E' vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g) E' vietato conferire rifiuti speciali ( tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
- h) E' vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui
- i) E' vietata l' immissione dei rifiuti sciolti all' interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi.
- j) E' vietata l' utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l' utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile.
- k) E' vietato l' abbandono, da parte dell' utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori.
- l) E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi.
- m) E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti
- n) E' vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

1

### *Art. 42-bis*

*(Sanzioni specifiche)*

*1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 10, comma 1, lett (b, dall'art. 42, comma 2, lett (c, dall'art. 42, comma 2, lett. (e, dall'art. 42, comma 2, lett. (m e dall'art. 44, comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a un massimo di Euro 516.*

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall' art. 8, commi 3 e 4, dall' art. 9, comma 1, lett (b, dall' art. 9, comma 1, lett (c, dall' art. 9, commi 2 e 3, dall' art. 11, dall' art. 32, dall' art. 33, dall' art. 34, dall' art. 35, dall' art. 36, dall' art. 37, dall' art. 38, dall' art. 42, comma 2, lett (d, dall' art. 42, comma 2, lett. (g e dall' art. 42, comma 2, lett. (n è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a un massimo di Euro 180.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall' art. 10, comma 3, lett (b e comma 5 lett (b , dall' art. 31, commi 1 e 2, dall' art. 39, dall' art. 44, commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a un massimo di Euro 90.

4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall' art. 29, dall' art. 42, comma 2, lett (b, dall' art. 42, comma 2, lett (f, dall' art. 42, comma 2, lett. (i, dall' art. 42, comma 2, lett. (j è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a un massimo di Euro 63.<sup>2</sup>

#### TITOLO VI - VARIE

##### Art. 43 - SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. L' attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata da contratto di servizio separato

##### Art. 44 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell' olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell' ambiente.

2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell' ambiente.

3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell' olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l' olio usato e le batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate

##### Art. 45 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI

1. Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un' apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private, in via Shakespeare 29, Bologna ( presso gli impianti di trattamento rifiuti industriali e depurazione acque reflue urbane )

##### Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Vengono abrogati il "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti" approvato con deliberazione consiliare O.d.G. 443 del 5.12.1994 e le successive modificazioni ed integrazioni nonché tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

#### ALLEGATO n. 1

I rifiuti elencati al punto 1 - Criteri qualitativi- dell' art.4 possono essere ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni, riportati nel sottostante elenco non esaustivo e puramente indicativo.

CER	Descrizione
-----	-------------

020100	SCARTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
--------	----------------------------------

020102	Scarti animali
--------	----------------

020103	Scarti vegetali
--------	-----------------

020104	Rifiuti di plastica ( esclusi imballaggi )
--------	--

020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
--------	--------------------------------------

020200	RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
--------	---

020202	Scarti animali
--------	----------------

020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
--------	--

020300	RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VEGETALI, CEREALI, OLI, ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TABACCO, DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI, DELLA LAVORAZIONE DEL TABACCO
--------	---

020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
--------	--

020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
--------	--

020500	RIFIUTI DELL' INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA
--------	---

020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
--------	--

020600	RIFIUTI DELLA PASTA E DELLA PANIFICAZIONE
--------	---

020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
--------	--

- 030100 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
  - 030101 Scarti di corteccia e sughero
  - 030102 Segatura
  - 030103 Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
  
- 030300 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E CARTONE
  - 030301 Corteccia
  - 030307 Scarti di riciclaggio della carta e del cartone
  
- 040100 RIFIUTI DELL' INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
  - 040108 Cuoio conciato, scarti, cascame, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
  - 040109 Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
  - 040201 Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
  - 040202 Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
  - 040203 Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
  - 040204 Rifiuti da fibre tessili miste prima della filatura e della tessitura
  - 040205 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
  - 040206 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
  - 040207 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
  - 040208 Rifiuti da fibre tessili lavorate miste
  - 040209 Rifiuti da materiali composti ( fibre impregnate, elastomeri, plastomeri )
  - 040210 Materiale organico proveniente da prodotti naturali ( es. grasso, cera )
  - 040212 Rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
  
- 080300 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
  - 080309 Toner per stampa esaurito comprese le cartucce
  
- 090100 RIFIUTI DELL' INDUSTRIA FOTOGRAFICA
  - 090107 Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi componenti
  - 090108 Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento e suoi composti
  - 090110 Macchine fotografiche usa e getta senza batterie
  
- 101100 RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
  - 101102 Vetro di scarto

- 101103 Materiale di scarto a base di vetro
  
- 120100 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FOGNATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
  
- 120105 Particelle di plastica
  
- 150100 IMBALLAGGI
  
- 150101 Carta e cartone
- 150102 Imballaggi in plastica
- 150103 Imballaggi in legno
- 150104 Imballaggi in metallo
- 150105 Imballaggi compositi
- 150106 Imballaggi in più materiali
  
- 150200 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI
  
- 150201 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
  
- 180100 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI UOMINI
  
- 180104 Rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es.: abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
  
- 180200 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI
  
- 180203 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
  
- 200100 RACCOLTA DIFFERENZIATA
  
- 200101 Carta e cartone
- 200102 Vetro
- 200103 Plastica (piccole dimensioni)
- 200104 Altri tipi di plastica
- 200105 Metallo (piccole dimensioni, es.: lattine)
- 200106 Altri tipi di metallo
- 200107 Legno
- 200108 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mensa e ristoranti)
- 200110 Abiti

- 200111 Prodotti tessili
- 200123 Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
- 200124 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
  
- 200200 RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
  
- 200201 Rifiuti compostabili
- 200203 Altri rifiuti non compostabili
  
- 200300 ALTRI RIFIUTI URBANI
  
- 200301 Rifiuti urbani misti
- 200302 Rifiuti di mercati
- 200303 Residui di pulizia delle strade

---

<sup>1</sup> - del provvedimento Odg/Prog. 13 - PG N. 204527/2001 - Data seduta 28/12/2001 INSERISCE una nuova partizione.

<sup>2</sup> - del provvedimento Odg/Prog. 13 - PG N. 204527/2001 - Data seduta 28/12/2001 INSERISCE nuovi elementi testuali.